



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO
SULL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI
AUTOTUTELA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/1999

TITOLO 1 DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*, disciplina:
 - Nel titolo 1 le norme generali che consentono la gestione dei tributi, nel rispetto delle norme generali e dei singoli Regolamenti, secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti;
 - nel titolo 2, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante *"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"*;

Art. 2 Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.
2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il *Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze*, nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale"*, e del decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.
3. Per le entrate non tributarie, le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da considerarsi quale atto di indirizzo per il Funzionario Responsabile, per le eventuali attività di accertamento e liquidazione.

Art. 3 Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione conciliare, entra in vigore a decorrere dal _____

Art. 4 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento , con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori 'calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile all'Amministrazione con cadenza periodica;
5. Qualora l'importo complessivo del tributo oggetto dell'annullamento o della revoca superi L. 2.000.000.= l'annullamento o la riforma del procedimento sono sottoposti al preventivo parere della Giunta Comunale.

Art. 5 Rappresentanza dell'ente in giudizio - Conciliazione giudiziale

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora delegato dal Sindaco, è l'organo di rappresentanza del Comune. limitatamente di primo grado nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs.31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona periodicamente alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 6
Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - ◆ durata massima: dodici mesi;
 - ◆ decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - ◆ applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - ◆ inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 3.000.000, è data facoltà al Funzionario Responsabile di chiedere, idonea garanzia, al fine di concedere dilazioni o rateazioni
5. Qualora il contribuente dimostri, con adeguata documentazione, la necessità di ottenere una dilazione di pagamento con termini diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo, questa potrà essere concessa, fermo restando il limite massimo di N.8 rate trimestrali, previo parere favorevole della Giunta Comunale e prestazione di idonea garanzia.

TITOLO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 7
Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita:
 - il dirigente del servizio preposto alla gestione dei singoli tributi locali;
 - il soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 8
Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
 - Imposta comunale sugli immobili;

Art. 9
Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 8 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente regolamento.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

Art. 10

Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzino la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
 - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.
4. Qualora le proposte transattive comportino una rinuncia all'incasso di somme dovute superiore a L.3.000.000.= il Funzionario Responsabile relaziona alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto, e solo a seguito di parere favorevole dell'Amministrazione avrà mandato per sottoscriverle.

Art. 11

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 12
Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
 - il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 13
Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 14
Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 15
Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltagli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 16
Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
 - i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente;

- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
 - la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 17

Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.
5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 18

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo II del presente regolamento.

CAPO III
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 19
Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - gli elementi su cui si basa la definizione;
 - la motivazione su cui si fonda la definizione;
 - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in follia rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 20
Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano L. 10.000.000.=
4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 19 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 21
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unicamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 20.

